EROGAZIONE DI CINQUE MILIARDI DI LIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE, PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA E DI STABILE SISTEMAZIONE PRODUTTIVA DEI PROFUGHI DAI TERRITORI DELLA VENEZIA GIULIA AMMINISTRATI O POSSEDUTI DALLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA JUGOSLAVA

Art. 6

Deposito - Amministrazione del fondo

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalita' e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 17 aprile 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava
Estremi	Legge 31 marzo 1955, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/erogazione-di-cinque-miliardi-di-lire-all-ente-nazionale-per-le-tre/art-6-deposito-amministrazione-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Art. 6